COMUNE DI CANELLI

Provincia di Asti

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 18

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette** del mese di **Aprile**, alle ore **19:30** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. BAGNULO FRANCA	SI	10. DE LAGO ELENA	SI
2. BALESTRIERI FRANCESCA	SI	11. GABUSI MARCO	SI
3. BARBERO ALBERTO	SI	12. GAI ALDO	SI
4. BASSO RAFFAELLA	SI	13. GANDOLFO PAOLO	SI
5. BEDINO SIMONA	SI	14. MARANGONI LUCA	SI
6. BOCCHINO GIOVANNI	SI	15. MASSARI CLAUDIA	SI
7. CECCONATO FIRMINO	SI	16. MERLINO PIERCARLO	SI
8. CORINO ANGELICA	SI	17. NEGRO ALESSANDRO	SI
9. D'ASSARO ANTONIO	SI		

TOTALE PRESENZE 17

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.

Il Presidente Signor MERLINO PIERCARLO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore alle Finanze, Marangoni Luca, riferisce che il Regolamento generale delle Entrate tributarie Comunali venne approvato con prima deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 25/03/1999, in seguito vennero approvate le seguenti modifiche al Regolamento: delibere di Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2001, n. 8 del 27/03/2007, n. 17 del 18/04/2008, n. 8 del 20/02/2009, n.6 del 15/04/2010, n. 48 del 25/10/12 e in ultimo la n. 44 del 23/07/2014.
Precisa che l'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 546/1992, tra le quali al punto 1 del comma 1, la sostituzione integrale dell'art. 17-bis, che applica a tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, la possibilità di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, oltre al fatto che il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.
Rende noto che rientrano nella nuova disciplina tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia del tributo (Imu, Tari, Tosap, ecc.) e che i provvedimenti di cui al decreto in esame si applicano dal 1 gennaio 2016.
Precisa che, alla luce del nuovo assetto normativo occorre integrare il vigente Regolamento generale delle Entrate Tributarie comunali, indicando, ove necessario, la procedura del reclamo e della mediazione;
Per dare concreta attuazione a quanto sopra esposto è necessario apportare l'opportuna variazione al vigente Regolamento che disciplina le entrate tributarie comunali e precisamente:

a) al Titolo III "CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI" inserire dopo l'art. 34:

Art. 34 BIS LA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE
Rientrano nella disciplina del reclamo/mediazione tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia del tributo. Avverso l'atto di contestazione è ammesso ricorso, ai sensi del D.Lgs. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni, entro 60 giorni dalla sua notifica. Il ricorso è proposto mediante notifica a questo Ente a norma degli artt.137 e seguenti del C.P.C.,oppure mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo plico senza busta, ovvero mediante consegna diretta a mano, presso l'ufficio protocollo. Ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. 546/1992, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgvo 24/9/2015 n.156, per le controversie di valore non superiore a € 20.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il limite di € 20.000 non tiene conto di eventuali sanzioni e interessi, ma solo del debito di imposta. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, previsto dal comma 2 dell'art 17bis del D.Lgs 546/92. Pertanto, il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 co. 1 del D.Lgs. 546/92 entro 30 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.
Nelle ipotesi per le quali non è applicabile l'istituto del reclamo, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune.
Per le controversie di valore fino a € 3.000 le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica (art. 12 D.Lgs.546/92).

All'art. 60 le parole 1° gennaio 2014 sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2016".

Verificata la necessità di modificare il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Dato atto che il Presidente, con unanime consenso del Consiglio, dispone la discussione della proposta in questione congiuntamente a tutti i punti all'ordine del giorno relativi al Bilancio di Previsione 2016 (punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 dell' O.d.G.) e dichiara aperta la discussione: omissis giusta registrazione seduta depositata agli atti.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze;
- visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- visto il D.Lgs. 507/93;
- visto il D.L. 29 settembre 1997, n' 328, convertito con modificazioni nella legge 29/11/1997, n' 410;
- visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie.;
- visti gli articoli 42 e 48 del D.Lgs. numero 267 del 18/08/2000;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (All. "A" e "B");
- acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria
- all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di apportare al regolamento generale delle entrate tributarie approvato in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 23/07/2014 la seguente modifica:

a) al Titolo III "CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI" inserire dopo l'art. 34:

Art. 34 BIS LA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE
Rientrano nella disciplina del reclamo/mediazione tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia del tributo. Avverso l'atto di contestazione è ammesso ricorso, ai sensi del D.Lgs. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni, entro 60 giorni dalla sua notifica. Il ricorso è proposto mediante notifica a questo Ente a norma degli artt.137 e seguenti del C.P.C.,oppure mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo plico senza busta, ovvero mediante consegna diretta a mano, presso l'ufficio protocollo. Ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. 546/1992, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgvo 24/9/2015 n.156, per le controversie di valore non superiore a € 20.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il limite di € 20.000 non tiene conto di eventuali sanzioni e interessi, ma solo del debito di imposta. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, previsto dal comma 2 dell'art 17bis del D.Lgs 546/92. Pertanto, il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 co. 1 del D.Lgs. 546/92 entro 30 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.
Nelle ipotesi per le quali non è applicabile l'istituto del reclamo, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune.
Per le controversie di valore fino a € 3.000 le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica (art. 12 D.Lgs.546/92).

All'art. 60 le parole 1° gennaio 2014 sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2016".

2) Di applicare tutte le disposizioni previste dal Regolamento generale delle entrate tributarie anche per il tributo IUC (imposta unica comunale) e per l'Imposta di Soggiorno;

3) Di dare mandato all'ufficio finanze e tributi di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

* * * * * * * * *

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2016.
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MERLINO PIERCARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03 maggio 2016 al 21 maggio 2016, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì _____

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13 maggio 2016:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
- perché decorsi10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

Canelli, lì 03/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO